

PRETURA ROMA**29 APRILE 1991****ESTENSORE:****VELARDI****PARTI:****PRANDINI***(Avv. D'Ercole)***SCALFARI***(Avv. Ripa di Meana, Molaioli)*

Stampa • Rettifica • A mezzo di legale • Procura scritta • Necessità • Obbligo di allegare copia della procura alla richiesta di rettifica • Non sussiste.

Il diritto di rettifica può essere esercitato anche a mezzo di rappresentante, purché questi sia munito di procura scritta e conferita specificatamente per il compimento dell'atto. Il rappresentante non ha tuttavia l'onere di allegare la procura alla richiesta, bensì è facoltà del direttore, ex art. 1393 cod. civ., di richiederla: in tal caso l'obbligo della pubblicazione rimane sospeso sino alla presentazione della procura.

Stampa • Rettifica • Disciplina processuale • Richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. • Limiti.

Il giudizio previsto dall'art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) che disciplina il diritto di rettifica costituisce un'ipotesi speciale di procedimento d'urgenza in cui il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. riguarda soltanto le norme di procedura e non anche la sussistenza dei requisiti di imminenza ed irreparabilità dei pregiudizi propri di quel procedimento e che, invece, nel caso di omessa rettifica sono presupposti dal legislatore.

Stampa • Rettifica • Condizioni • Continenza, pertinenza, lunghezza, interesse.

Condizioni perché insorga l'obbligo a carico del direttore di pubblicare la ret-

tifica sono che 1) essa non abbia contenuto suscettibile di incriminazione penale; 2) essa attenga ai fatti che si intendono smentire o correggere; 3) la sua lunghezza non superi il limite delle trenta righe; 4) la richiesta sia sorretta da un apprezzabile interesse giuridico ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.

Stampa • Rettifica • Condizioni • Necessità di accertare la verità dei fatti • Non sussiste.

Nel verificare la sussistenza dell'obbligo del direttore a pubblicare la rettifica è escluso che il sindacato del giudice si estenda alla verità dei fatti pubblicati, essendo sufficiente che gli stessi siano considerati « contrari a verità » dal sog-

* L'ordinanza rappresenta il primo sviluppo, di cui si è a conoscenza, della recente Cass. 5 aprile 1990, n. 2852 (in questa *Rivista*, 1990, 959, con nota di ZENO-ZENCOVICH, *Rettifica inviata dal legale e necessità di procura scritta*) la quale aveva posto il principio che nel caso di rettifica richiesta da un rappresentante del soggetto leso questo dovesse essere munito di procura scritta. L'ordinanza riconduce in un alveo normativamente più corretto talune implicazioni che sembravano emergere dagli *obiter dicta* della Cassazione, precisando che ex art. 1393 cod. civ. spetta all'altra parte chiedere, se vuole, l'esibizione della procura, e non al rappresentante di allegarla alla rettifica. L'ordinanza, inoltre, lascia in sospenso (perché la questione non era emersa fra le parti) il problema dell'eventuale ratifica ex art. 1399 cod. civ. da parte del rappresentato.

L'ordinanza, inoltre, costituisce un *revirement* del giudicante rispetto a sue precedenti decisioni (v. Pret. Roma 21 aprile 1988, in questa *Rivista*, 1988, 468, con nota di ZENO-ZENCOVICH, *Il « nuovo » diritto di rettifica: Parlamento mi fé, disfecemi Pretore*) con allineamento all'orientamento giurisprudenziale espresso in altre quattro ordinanze riguardanti lo stesso soggetto leso (Pret. Roma 5 luglio 1990, Pret. Roma 6 luglio 1990, Pret. Roma 10 luglio 1990, in questa *Rivista*, 1991, 156 con richiami di CLEMENTE; Pret. Roma 22 giugno 1990, *ivi*, 1990, 1032 con nota di CORASANTI, *Nuova luce sul diritto di rettifica: spunti di riflessione in margine alle più recenti posizioni della giurisprudenza*) e sostanzialmente coincidente con la prima pronuncia in materia dopo la novellazione del 1981 (Pret. Roma 12 novembre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, 1014): il giudice non deve accertare la verità dei fatti contestati giacché la rettifica è rimessa alla soggettività della persona che si ritiene lesa; il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. è di natura solo procedimentale giacché il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris* sono in *re ipsa* quando il direttore ometta di pubblicare il testo che gli venga inviato da soggetto che vi ha interesse, e che rispetti i requisiti della continenza, della pertinenza e della lunghezza.

getto al quale sono attribuiti o, comunque, lesivi della sua dignità. La ratio della norma non è infatti quella dell'accertamento della verità oggettiva ma di consentire a che si ritenga leso nella sua dignità o a chi si veda attribuiti fatti che non ritenga veritieri di far conoscere la propria versione dei fatti stessi; di attribuire quindi al soggetto che si trovi in tale situazione una sorta di diritto al contraddittorio, strumentale rispetto alla tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, quale quelli all'identità personale, all'onore e alla reputazione.

Il Pretore

letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

osserva in fatto:

lamenta il ricorrente, senatore Giovanni Prandini, Ministro dei Lavori Pubblici, che il direttore del quotidiano « La Repubblica », dott. Eugenio Scalfari, invitato a pubblicare « adeguate rettifiche » delle dichiarazioni contenute in cinque articoli apparsi sul giornale dal 31 marzo al 9 aprile 1991, da lui ritenute contrarie a verità e lesive della sua dignità, non abbia aderito alla richiesta e si sia limitato a pubblicare, tra le « lettere », un sunto arbitrario delle rettifiche;

ai sensi dell'art. 8 della legge sulla stampa ne chiede pertanto l'integrale pubblicazione.

Il resistente, da parte sua, si oppone alla richiesta eccependo, in via preliminare, la invalidità delle rettifiche, inviate a mezzo di legale sfornito di idonea procura;

assumendo, nel merito, che la ripetitività degli argomenti trattati nelle cinque lettere del Ministro e il loro inoltro nello stesso giorno, giustificavano la sua decisione di pubblicarne una sintesi nella quale si dava comunque atto della affermazione del ricorrente che « tutte le decisioni ed i provvedimenti citati negli articoli di cui sopra sono stati presi dal Ministro in perfetta conformità con le disposizioni vigenti ed in piena trasparenza di contenuti »;

che, in ogni caso, la avvenuta pubblicazione appariva pienamente soddisfatta del diritto fatto valere e toglieva ogni attualità alla pretesa cautelare;

che le affermazioni e precisazioni contenute nelle cinque lettere inviate dal Ministro non solo erano ripetitive, come già detto, ma consistevano spesso in prese di posizione del tutto avulse dal reale contenuto degli articoli cui si intendeva replicare, circostanza che imponeva un accertamento da parte del giudice sulla veridicità e fondatezza di quanto scritto dal giornalista che, a volte, si era limitato a riportare notizie provenienti da terze persone, con citazione della fonte.

Osserva in diritto:

1) Sull'eccezione di difetto di procura.

Trattasi di questione nuova e sulla quale esiste, per quanto ne consta, un solo precedente in termini, rappresentato da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, che, con la sentenza 5 maggio 1990, n. 2852 (pubblicata ed annotata sia su *Foro it.*, 1990, I, 3456 che su *Dir. inf.*, 1990, 959), ha ritenuto che il diritto di rettifica può essere esercitato anche a mezzo di rappresentante munito di procura scritta e conferita specificamente per il compimento dell'atto.

Tale principio sembra al Pretore condivisibile, poiché per un verso si fonda su principi di carattere generale (art. 1392 cod. civ.), per l'altro non sembra sufficientemente dimostrata l'opposta tesi per cui la richiesta di rettifica potrebbe essere fatta anche verbalmente.

Tale assunto sembra infatti contrastato da argomenti sia di carattere letterale (v. il riferimento al limite di trenta righe contenuto nel comma 4 del citato art. 8) che di ordine logico (come potrebbe verificare il giudice la corrispondenza tra la rettifica richiesta e quella pubblicata se la richiesta non è fatta per iscritto?).

Ritenuta quindi la necessità di una procura scritta e specifica, sorge il problema — non affrontato nel principio di diritto affermato dalla Cassazione — della prova della procura:

se cioè il rappresentante, nel fare la richiesta in nome e per conto del rappresentato, debba allegare copia della procura e se, in difetto di tale adempimento, sorga ugualmente per il direttore l'obbligo di pubblicare la rettifica.

Ritiene il Pretore che tale onere di allegazione non sussista: sancisce infatti l'art. 1393 cod. civ. che « il terzo che contragga col rappresentante può sem-

pre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata ».

Applicando il principio all'ipotesi della rettifica, quindi, il rappresentante non ha l'onere di allegare alla richiesta copia della procura (pur se sembra auspicabile l'instaurazione di tale prassi) ma il direttore ha il diritto di richiederla: in tal caso, deve ritenersi che l'obbligo della pubblicazione rimanga sospeso sino alla presentazione della procura.

Quid iuris, invece, se il direttore non chiede la prova della procura e, al contempo, non pubblica la rettifica, che è poi l'ipotesi che ricorre nel caso di specie?

In tal caso, all'interessato non resta che rivolgersi al Pretore e — dimostrata la esistenza di una valida procura — chiedere la pubblicazione ai sensi del più volte citato art. 8.

Nel caso che ne occupa, risulta dagli atti di causa che l'avv. D'Ercole — che ha inoltrato per conto del Ministro Prandini le cinque richieste di rettifica a « La Repubblica » — è munito di una sola procura che riguarda, specificamente, l'articolo pubblicato il 31 marzo 1991 e intitolato « Ruffolo boccia Prandini ».

È pur vero che il ricorrente ha contestualmente conferito al suddetto legale « mandato ad effettuare... gli opportuni interventi nei confronti del medesimo quotidiano in relazione ad eventuali successivi articoli concernenti la prima persona, previo concerto con il Capo della Segreteria e l'Ufficio stampa del Ministero dei Lavori Pubblici », ma è anche vero che tale mandato non può ritenersi valido giacché concerne non il concreto esercizio del diritto ma « l'apprezzamento circa l'idoneità dello scritto a ledere la personalità di colui al quale si riferisce l'informazione », apprezzamento che, secondo la citata sentenza della Corte di Cassazione, non è suscettibile di essere delegato ad altro soggetto, « trattandosi di una determinazione strettamente personale ».

Potrebbe discutersi se le richieste di rettifica effettuate dal procuratore senza poteri siano suscettibili di ratifica ex art. 1399 cod. civ. e, nel caso concreto, se possa valere come ratifica il ricorso introduttivo del giudizio: ma ritiene il Pre-

tore che sia la sommarietà del rito che — soprattutto — la mancata trattazione nel contraddittorio delle parti di tale aspetto particolare della controversia rendano non opportuno l'esame, di ufficio, della questione.

In conclusione, va ritenuto che il ricorrente abbia proposto, per mezzo del suo procuratore, avv. D'Ercole, una sola valida richiesta di rettifica, quella relativa all'articolo pubblicato il 31 marzo 1991 con il titolo « Ruffolo boccia Prandini ».

E a tale richiesta dovrà quindi limitarsi l'esame del Pretore.

2) Sulla ammissibilità del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.

Assume il resistente che la pubblicazione sul giornale di un riassunto delle cinque richieste — nel quale si dava atto del fatto che il Ministro ribadiva la conformità delle sue decisioni alle disposizioni vigenti — appare pienamente soddisfattiva del diritto fatto valere e comunque toglie ogni attualità alla richiesta di cautela.

Osserva in contrario avviso il giudicante che la pubblicazione di un sunto — in quanto non corrispondente alle prescrizioni di cui all'art. 8 — non è affatto soddisfattiva, del diritto alla pubblicazione integrale della rettifica.

Per quel che attiene, invece, alla ammissibilità del ricorso alla procedura d'urgenza in presenza di una pubblicazione che, pur senza soddisfare alle prescrizioni di legge, dia in qualche modo atto delle dichiarazioni dell'interessato, ritiene il giudicante — rivedendo in tal modo la sua precedente giurisprudenza ed adeguandosi ai principi espressi nella ordinanza 30 giugno 1990 del Pretore di Roma (est. Bonaccorsi) in analogo giudizio tra le stesse parti — che il giudizio ex art. 8 configuri una ipotesi tutt'affatto speciale di procedimento d'urgenza, in cui il richiamo all'art. 700 riguarda soltanto le norme di procedura e non anche la sussistenza dei requisiti di immenza ed irreparabilità del pregiudizio propri di quel procedimento e che sono invece qui presupposti dal legislatore.

D'altra parte, ritenere che sia sufficiente la pubblicazione di un sunto della richiesta di rettifica, con modalità di collocazione e tipografiche diverse da quelle dell'articolo che ha dato origine alla richiesta, significherebbe, in buona

sostanza, vanificare l'istituto della rettifica quale delineato dal legislatore nella norma in esame e ritenere sufficiente a reintegrare la situazione del soggetto che si ritiene leso, quello che lo stesso legislatore ha reputato insufficiente e cioè una mera menzione della richiesta di rettifica proposta al direttore, la cui forma, sia nel contenuto che nella veste tipografica, e la cui ubicazione, sarebbero rimesse alla discrezionalità, per non dire all'arbitrio, di una delle parti interessate.

3) Se non deve quindi accertare né l'imminenza né l'irreparabilità del pregiudizio, deve verificare invece il giudice se sussistano le condizioni cui la norma in questione subordina l'insorgere dell'obbligo a carico del direttore, e cioè che « le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale »;

che attengano ai fatti che si intendono smentire o correggere;

che la loro lunghezza non superi il limite di trenta righe.

È invece da escludersi che il sindacato del giudice si estenda alla verità dei fatti pubblicati, essendo sufficiente che gli stessi siano considerati « contrari a verità » dal soggetto al quale sono attribuiti o, comunque, lesivi della sua dignità.

La *ratio* della norma non è infatti quella dell'accertamento della verità oggettiva ma di consentire a chi si ritenga leso nella sua dignità o a chi si veda attribuiti fatti che non ritenga veritieri di far conoscere la propria versione dei fatti stessi; di attribuire quindi al soggetto che si trovi in tale situazione una sorta di diritto al contraddittorio, strumentale rispetto alla tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, quale quelli alla identità personale, all'onore e alla reputazione.

Unico limite estrinseco, nella sola ipotesi della rettifica di fatti che si ritengono non veritieri, è che la richiesta sia sorretta da un apprezzabile interesse giuridico (art. 100 cod. proc. civ.).

4) Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni, intrinseche ed estrinseche, che, a norma del citato art. 8, giustificano la richiesta di pubblicazione.

Ed invero, l'articolo contestato riguarda le critiche che sarebbero state mosse da diversi ambienti (anche governativi e dallo stesso Ministro Ruffolo) ad un

provvedimento del Ministro Prandini di finanziamento di opere pubbliche di grande viabilità nonostante il blocco del piano triennale decretato dal presidente del Consiglio e il mancato concerto con il Ministro per l'Ambiente;

si aggiunge ancora nell'articolo, che « tutto questo accade mentre molti lavori sono avviati in assenza di copertura giuridico-finanziaria ed in un contesto di approssimazione, superficialità e discrezionalità nell'assegnazione a trattativa privata di molti appalti ».

Nella sua replica il ministro chiarisce che il provvedimento ha avuto l'approvazione degli organi territoriali interessati e delle competenti commissioni parlamentari ed è provvisto di copertura finanziaria e che il concerto con il Ministro dell'Ambiente non è necessario ai sensi della vigente normativa.

Trattasi — come si vede — di rettifiche e dichiarazioni afferenti alle notizie contenute nell'articolo contestato, di indubitabile interesse pubblico (e la pubblicazione della rettifica soddisfa qui in massimo grado anche l'interesse di indubbio carattere pubblicistico ad una informazione il più possibile completa, sotteso all'istituto in questione, e che dà ragione della particolare tutela che il diritto in oggetto riceve dall'ordinamento, sino alla sanzione pubblicistica della sua lesione), rettifiche e dichiarazioni che il ricorrente aveva il diritto di veder pubblicate per intero ai sensi della legge sulla stampa e che il direttore de « La Repubblica » per converso aveva l'obbligo di pubblicare.

5) Nessuna rilevanza può infine attribuirsi al fatto che le notizie contestate provengano, almeno in parte, da terze persone (Cass. 9 febbraio 1979, in *Giust. pen.*, 1980, II, 206), dal momento che non si discute in questa sede della responsabilità, penale o civile, dell'autore dell'articolo ma di un diritto al contraddittorio da farsi valere, ovviamente, nei confronti del direttore del giornale che ha pubblicato le notizie ritenute non veritiere o lesive della dignità del soggetto interessato. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve accogliersi la domanda nei limiti di cui in motivazione.

P.Q.M. — V. l'art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 700 cod. proc. civ.;

accoglie parzialmente la domanda proposta il 18 aprile 1991 dal senatore Giovanni Prandini e, per l'effetto, ordina al dott. Eugenio Scalfari, direttore responsabile del quotidiano « La Repubblica », di pubblicare integralmente la rettifica inviategli il 1° aprile 1991 dall'avv. Stefano D'Ercole, in nome e per conto del ricorrente, e relativa all'articolo « Ruffolo boccia Prandini » del 31 marzo scorso, con osservanza delle modalità temporali e tipografiche di cui al citato art. 8 e dando atto che la pubblicazione è effettuata in esecuzione di ordine del Pretore *ex art.* 700 cod. proc. civ.

Assegna termine di gg. 60 per l'inizio del giudizio di merito.